



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – DURATA – FINALITÀ

Art. 1 – Denominazione e sede, natura dell'Associazione

È costituita, con sede in Perugia via O. Antinori n.28 l'Associazione Nazionale “CADUCEO” - ex Alunni dei Collegi e Assistiti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.).

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma il solo l'obbligo di comunicazione ai Soci, agli Organi Sociali ed agli uffici competenti.

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) tenere vivo fra i soci lo spirito di fraterna amicizia, favorendo periodici incontri;
- b) promuovere stretti vincoli di collaborazione nelle diverse attività espletate dai suoi soci ed assicurare loro un vicendevole appoggio nelle diverse circostanze della vita;
- c) aiutare e favorire l'inserimento nella vita sociale di coloro che sono stati assistiti dall'O.N.A.O.S.I.;
- d) illustrare e divulgare presso i Sanitari Italiani e le loro Organizzazioni di categoria le finalità e le funzioni della fondazione O.N.A.O.S.I., stimolare il loro interesse ed il loro apporto alle attività assistenziali ed educative-formative espletate dall'Ente.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'associazione manterrà gli opportuni contatti con l'O.N.A.O.S.I.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati, promuovere raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione e effettuare attività di natura commerciale accessoria a quella istituzionale.

Essa può, inoltre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, ivi compresa l'accensione di mutui passivi anche ipotecari e di affidamento in genere presso istituti bancari.

Le operazioni finanziarie sono eseguite a mezzo di ordinativi di pagamento e di riscossione portanti le firme disgiunte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

TITOLO II

ENTRATE – PATRIMONIO

Art. 3 – Patrimonio, Esercizio finanziario e Rendiconto

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da Statuto.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. La qualifica di socio non è trasferibile.

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. Viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per essere approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 4 – Quota associativa

La misura della quota associativa è definita annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo di cui all'art. 13 lettera a).

Il termine e le modalità per il pagamento della quota associativa sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'annualità della quota associativa può non coincidere con l'esercizio finanziario.

TITOLO III

I SOCI

Art. 5 – I Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Ordinari e Soci Sostenitori;
- b) Aspiranti Soci;
- c) Soci Onorari.

Possono essere Soci **Ordinari** dell'Associazione:

- quanti abbiano goduto, in qualsiasi forma, dell'assistenza dell'O.N.A.O.S.I. o siano stati ospiti paganti delle strutture dell'Ente dislocate sul territorio nazionale;
- i genitori di assistiti dall'O.N.A.O.S.I.

In caso di candidatura a cariche sociali, il socio ordinario deve rinnovare la quota associativa almeno 60 giorni prima dell'assemblea.

Possono candidarsi alle cariche sociali solo i soci che abbiano regolarmente versato le quote sociali negli ultimi due esercizi.

Sono Soci **Sostenitori** i Soci Ordinari che, oltre a versare la quota associativa annua, intendano sostenere l'attività dell'Associazione con ulteriori contributi o donazioni. I Soci Sostenitori sono equiparati, a tutti gli effetti, ai Soci Ordinari dei quali hanno pertanto gli stessi diritti e doveri.

Solo i soci Ordinari e Sostenitori hanno diritto di voto nell'Assemblea e possono accedere alle cariche sociali.

Possono essere **Aspiranti** Soci gli studenti universitari orfani di Sanitari che godono di borse di studio dell'O.N.A.O.S.I. o siano ospitati nelle strutture dell'Ente dislocate sul territorio nazionale. Gli aspiranti soci possono partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di voto; non concorrono a formare il numero legale per la validità dell'Assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali. Gli aspiranti soci diventano soci ordinari, previo versamento della quota associativa, allorquando cessa nei loro confronti l'assistenza diretta od indiretta dell'O.N.A.O.S.I.

Possono essere nominati Soci **Onorari**, per benemerienze acquisite in concordanza con le finalità dell'Associazione, anche persone non aventi i requisiti ordinariamente richiesti per i Soci Ordinari e per gli Aspiranti Soci.

Gli Aspiranti Soci ed i Soci onorari non versano la quota associativa.

Sono di diritto Soci Onorari dell'Associazione i membri del Consiglio di Amministrazione dell'O.N.A.O.S.I. per la durata della loro carica.

Art. 6 – Ammissione dei Soci

L'organo competente a stabilire le modalità per l'accettazione dei Soci, a negare l'ammissione all'Associazione ed a nominare i Soci Onorari è il Consiglio Direttivo, cui compete anche l'esclusione dei Soci in carica. Il diniego di ammissione e l'esclusione dei Soci in carica devono essere motivati.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione.

La domanda deve contenere:

- nome e cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro il termine di 30 giorni. In assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine sopra descritto, si intende che essa è stata accettata. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato, per iscritto, specificandone i motivi. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci Ordinari devono versare nei termini la quota associativa, rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno ed attenersi alle deliberazioni degli Organi competenti. Essi hanno diritto di voto nell'Assemblea, eleggono gli organi sociali, possono essere eletti negli stessi ed hanno il diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione.

I Soci Onorari e gli Aspiranti Soci partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di elettorato attivo, né passivo. Possono, tuttavia, fare interventi al pari degli altri Soci.

Art. 8 – Cessazione della qualifica di socio

L'appartenenza all'Associazione viene a cessare:

- a) per recesso del socio a seguito di sua richiesta scritta;
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) per gravi inadempienze degli obblighi assunti a norma del presente statuto; in tal caso la pronuncia avviene con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione, votata all'unanimità, dopo aver preso conoscenza delle giustificazioni dell'interessato;
- d) per decesso del Socio.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Organi Sociali necessari ed eventuali

Gli Organi necessari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Revisione dei conti.

Sono Organi facoltativi dell'Associazione:

- 1) la Giunta Esecutiva;
- 2) le Sezioni Regionali o Interregionali.

Art. 10 – Durata degli Organi e delle cariche Sociali

Gli organi sociali di cui all'art. 9 durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche e gli incarichi non sono retribuiti e proseguono comunque fino alla nomina dei nuovi Organi o dei nuovi incaricati.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari, ciascuno con diritto ad un voto, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Non possono partecipare all'Assemblea i Soci Ordinari che non abbiano versato la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre la data fissata per l'assemblea.

I Soci che non intervengono personalmente possono farsi rappresentare nell'Assemblea delegando, per iscritto, altro Socio Ordinario e inviando la delega direttamente al segretario dell'Associazione. Le deleghe non potranno essere rilasciate ai Componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori. Ciascun Socio potrà avere al massimo tre deleghe.

Il calcolo dei quorum stabiliti per la validità delle riunioni e per le maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea è fatto sempre con riferimento ai Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera, di norma, con voto palese, fatta salva la modalità con scrutinio segreto in caso di elezioni degli organi. In casi eccezionali, il Presidente può proporre il voto segreto; la proposta va approvata dall'Assemblea con voto palese.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata una volta all'anno, a cura del Presidente, alla data stabilita dal Consiglio Direttivo, con lettera o posta elettronica, contenente la specificazione dell'Ordine del giorno, da inviarsi ad ogni socio almeno 45 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati non meno di un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre, in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno due decimi dei soci aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria, con le stesse modalità, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Le assemblee possono avvenire anche per via telematica o in videoconferenza, mediante l'impiego di tecnologia disponibile.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

All'atto della sua costituzione, l'Assemblea designa due scrutatori, su proposta del Presidente.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo;
- b) la discussione e l'approvazione dei programmi di massima dell'attività dell'Associazione;
- c) l'elezione del Consiglio Direttivo e dell'organo di Revisione;
- d) le modifiche e gli emendamenti dello Statuto e l'approvazione dell'eventuale Regolamento interno;
- e) la fissazione dell'importo della quota associativa;
- f) lo scioglimento dell'Associazione;
- g) le decisioni su quant'altro demandate per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 12 ad un massimo di 15 Soci Ordinari come di volta in volta deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica 4 anni e, se necessario, prosegue in regime di prorogatio fino all'Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione mediante deliberazione approvata all'unanimità. I Consiglieri, così nominati, restano in carica sino alla successiva Assemblea, che delibererà sulla loro conferma o sostituzione.

Il Consiglio, tuttavia, decade nel caso in cui vengano a mancare più di un terzo dei componenti fissati dall'Assemblea, che in tal caso verrà sollecitamente convocata dal Presidente per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Riunioni ed attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente o, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo eccezioni previste nel presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono avvenire anche per via telematica o in videoconferenza, mediante l'impiego di tecnologia disponibile.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno residente in Umbria;
- b) decide sulla costituzione, composizione, nomina e funzionamento della eventuale Giunta esecutiva, che può essere costituita anche per periodi limitati e per esigenze particolari;
- c) nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- d) predispone i programmi di attività, il bilancio annuale di previsione, il conto consuntivo e la relazione;
- e) fissa la data e le modalità di convocazione dell'Assemblea e decide gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- f) propone all'Assemblea la quota associativa dovuta dai Soci;
- g) cura il conseguimento dei fini statutari e l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
- h) delibera su ogni atto di carattere finanziario;

- i) delibera la costituzione e le modalità di funzionamento di eventuali Sezioni regionali o interregionali, o la nomina di Soci coordinatori a livello decentrato, laddove se ne ravvisi la necessità o l'utilità, pur se non è stata costituita la Sezione;
- j) formula l'eventuale Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci;
- l) delibera forme di collaborazione e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche o con privati.

Il Consiglio Direttivo, infine, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o ad altri Organi.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e sovrintende al funzionamento della stessa. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e stabilisce le funzioni dei due Vice Presidenti.

In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal più anziano di età dei due Vice Presidenti e, in assenza od impedimento di essi, dal Consigliere più anziano di età.

Ove per qualsiasi motivo il Presidente venga a mancare, il Consiglio provvede, senza indugio, alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, stabilisce dove avrà sede la Segreteria dell'Associazione.

TITOLO VII

SEGRETARIO, TESORIERE E REVISORI

Art. 17 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario:

- a) verbalizza le decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- b) collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività dell'Associazione e per eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- d) è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali;
- e) è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- a) è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione;
- b) è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite;
- c) ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Organo di Revisione dei conti

I componenti dell'Organo di Revisione devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione è composto da un componente effettivo e un supplente nominati dall'Assemblea tra i Soci Ordinari od Onorari ma anche fra i non soci.-

All'Organo di Revisione sono demandate funzioni di controllo amministrativo e contabile, la verifica della regolare tenuta della contabilità, il parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo ed ogni altro compito e competenza previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di Revisione hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 19 – Strumenti informatici e telematici

Per il miglior svolgimento delle proprie attività e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, ci si potrà avvalere dell'uso di strumenti e canali informatici e telematici quali siti web, mailing list, posta elettronica certificata, teleconferenze e quant'altro la tecnologia potrà offrire.

Art. 20 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci, deliberando lo scioglimento dell'Associazione, dovrà procedere alla nomina di due liquidatori da designare anche tra i non soci. Il patrimonio netto della disciolta Associazione sarà devoluto alla CADUCEO AMICI DELL'ONAO SI ONLUS. Ove tale

Ente non fosse più esistente, l'Assemblea straordinaria delibererà sulla devoluzione ad altre associazioni con finalità analoghe o con finalità di utilità sociale.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.